

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*

2.10.2007

PROVVISORIO  
2007/0138(CNS)

\*

## PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti (COM(2007)0372 – C6-0254/2007 – 2007/0138(CNS))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Giuseppe Castiglione

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	65



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di alcuni regolamenti  
(COM(2007)0372 – C6-0254/2007 – 2007/0138(CNS))

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0372),
  - visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0254/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0000/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

---

Emendamenti del Parlamento

---

Emendamento 1  
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

***(1 bis) L'Unione europea, primo produttore mondiale di vino, con oltre un milione e mezzo di aziende vitivinicole, è il primo esportatore nonché il primo consumatore a livello internazionale.***

Emendamento 2  
CONSIDERANDO 2

(2) Il consumo di vino nella Comunità è in calo costante e dal 1996 le esportazioni di **vino dalla Comunità** crescono, in volume, ad un ritmo molto più lento delle importazioni. Questo ha comportato un deterioramento dell'equilibrio tra domanda e offerta che, a sua volta, si ripercuote negativamente sui prezzi alla produzione e sui redditi.

(2) **Nonostante si assista ad un aumento delle vendite dei vini di qualità e delle esportazioni di vino dalla Comunità, il consumo complessivo** di vino nella Comunità **registra un** calo costante, e dal 1996 le esportazioni di **certi vini**, in volume, crescono ad un ritmo molto più lento delle importazioni **di vini della stessa fascia**. Questo ha comportato un deterioramento dell'equilibrio **generale** tra domanda e offerta **di certi vini** che, a sua volta, si ripercuote negativamente sui prezzi alla produzione e sui redditi.

Emendamento 3  
CONSIDERANDO 3

(3) Non tutti gli strumenti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 si sono rivelati efficaci nel guidare il settore verso uno sviluppo competitivo e sostenibile. **Le** misure dei meccanismi di mercato, **come la distillazione di crisi**, si sono rivelate inefficaci sotto il profilo dei costi, nella misura in cui hanno incoraggiato il prodursi di eccedenze strutturali senza indurre alcun miglioramento nelle corrispondenti strutture competitive. Alcune delle misure regolamentari in vigore hanno inoltre ostacolato indebitamente le attività dei produttori competitivi.

(3) Non tutti gli strumenti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999 si sono rivelati efficaci nel guidare il settore verso uno sviluppo competitivo e sostenibile. **Alcune** misure dei meccanismi di mercato si sono rivelate inefficaci sotto il profilo dei costi, nella misura in cui hanno incoraggiato il prodursi di eccedenze strutturali senza indurre alcun miglioramento nelle corrispondenti strutture competitive. Alcune delle misure regolamentari in vigore hanno inoltre ostacolato indebitamente le attività dei produttori competitivi.

Emendamento 4  
CONSIDERANDO 11

(11) Una misura essenziale di tali programmi dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini comunitari **nei paesi terzi** e appare opportuno riservare a tale misura una determinata quota degli stanziamenti. Le attività di ristrutturazione e di

(11) Una misura essenziale di tali programmi dovrebbe essere costituita dalla promozione, **dalla conoscenza dei mercati** e dalla commercializzazione dei vini comunitari e appare opportuno riservare a tale misura una determinata quota degli stanziamenti. Le attività di ristrutturazione

riconversione dovrebbero essere portate avanti dati i loro effetti strutturali positivi sul settore. È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno strumenti preventivi *come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde*, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

e di riconversione dovrebbero essere portate avanti dati i loro effetti strutturali positivi sul settore. È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno *sia* strumenti preventivi, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi, *sia strumenti di sviluppo del settore, finalizzati al miglioramento della qualità dei prodotti e dei loro sbocchi commerciali e alternativi*.

Emendamento 5  
CONSIDERANDO 12

*(12) Il finanziamento comunitario delle misure ammissibili dovrebbe essere subordinato, se possibile, al rispetto di determinate norme ambientali in vigore da parte dei produttori interessati. In caso di mancata osservanza di tali norme i relativi pagamenti verrebbero ridotti in proporzione.*

*soppresso*

Emendamento 6  
CONSIDERANDO 15

*(15) Per aumentare le risorse finanziarie a disposizione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 è opportuno disporre un graduale trasferimento di risorse al bilancio previsto da tale regolamento.*

*soppresso*

Emendamento 7  
CONSIDERANDO 19

(19) È necessario che i prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ottenuti nel rispetto di determinate regole sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni applicabili, che tengano pienamente conto degli aspetti connessi alla salute e delle aspettative dei consumatori circa la qualità e i metodi di

(19) È necessario che i prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ottenuti nel rispetto di determinate regole sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni applicabili, che tengano pienamente conto degli aspetti connessi alla salute e delle aspettative dei consumatori circa la qualità e i metodi di

produzione. *Per elasticità, è opportuno affidare alla Commissione il compito di mantenere aggiornate le pratiche enologiche e di approvarne di nuove, tranne che per le pratiche politicamente sensibili dell'arricchimento e dell'acidificazione, per le quali appare appropriato che le modifiche rimangano di competenza del Consiglio.*

produzione. *E' pertanto opportuno elencare le pratiche enologiche autorizzate, e mantenere di competenza del Consiglio il compito di aggiornare tali pratiche enologiche e di approvarne di nuove.*

Emendamento 8  
CONSIDERANDO 21

(21) Data la scarsa qualità del vino ottenuto con la tecnica della sovrappressatura, è necessario vietare tale pratica.

(21) Data la scarsa qualità del vino ottenuto con la tecnica della sovrappressatura, è necessario vietare tale pratica *e stabilire meccanismi che assicurino il rispetto di tale divieto.*

Emendamento 9  
CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)

*(21 bis) Per ragioni di tutela dell'ambiente è opportuno, pur se con alcune deroghe, stabilire l'obbligo di consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti della vinificazione.*

Emendamento 10  
CONSIDERANDO 22

*(22) Per conformarsi alle norme internazionali in questo settore, la Commissione dovrebbe basarsi, in linea generale, sulle pratiche enologiche adottate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Tali norme dovrebbero applicarsi anche ai vini comunitari destinati all'esportazione, a prescindere dalle norme più restrittive che potrebbero essere di applicazione nella Comunità, in modo da non ostacolare i produttori comunitari sui mercati esteri.*

*soppresso*

Emendamento 11  
CONSIDERANDO 29

(29) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato.

(29) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette nei confronti di usi che **pregiudicano, ledono o** sfruttano indebitamente la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato.

Emendamento 12  
CONSIDERANDO 38

(38) Salvo se altrimenti disposto, è opportuno che le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo siano complementari alle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, che si applicano trasversalmente per tutti i settori. Dall'esperienza è emerso che non è opportuno differenziare le regole di etichettatura a seconda della categoria di prodotti vitivinicoli. Le stesse regole dovrebbero applicarsi a tutte le varie categorie di vino, compresi i prodotti importati. ***In particolare, dovrebbero permettere l'indicazione del vitigno e dell'annata sui vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate determinate condizioni circa la veridicità delle indicazioni riportate in etichetta e il relativo controllo.***

(38) Salvo se altrimenti disposto, è opportuno che le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo siano complementari alle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, che si applicano trasversalmente per tutti i settori. Dall'esperienza è emerso che non è opportuno differenziare le regole di etichettatura a seconda della categoria di prodotti vitivinicoli. Le stesse regole dovrebbero applicarsi a tutte le varie categorie di vino, compresi i prodotti importati.

Emendamento 13  
CONSIDERANDO 39

(39) L'esistenza e la creazione di organizzazioni di produttori continua tuttora a contribuire al soddisfacimento dei bisogni nel settore vitivinicolo quali definiti a livello comunitario. La loro utilità è funzione della portata e dell'efficacia dei servizi che offrono ai loro aderenti. Lo stesso vale per le organizzazioni interprofessionali. Per questo è opportuno che gli Stati membri riconoscano le organizzazioni che rispondono a determinate condizioni definite a livello comunitario.

(39) L'esistenza e la creazione di organizzazioni di produttori continua tuttora a contribuire al soddisfacimento dei bisogni nel settore vitivinicolo quali definiti a livello comunitario. La loro utilità è funzione della portata e dell'efficacia dei servizi che offrono ai loro aderenti. Lo stesso vale per le organizzazioni interprofessionali. Per questo è opportuno che gli Stati membri riconoscano le organizzazioni che rispondono a determinate condizioni definite a livello comunitario. ***E' opportuno tuttavia differenziare le competenze tra questi due tipi di organizzazioni.***

Emendamento 14  
CONSIDERANDO 46

(46) Per garantire il corretto funzionamento del mercato del vino e in particolare per evitare turbative del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime del perfezionamento attivo e passivo. ***Perché sia efficace, di solito questo tipo di strumento di gestione del mercato deve essere applicato rapidamente. È pertanto opportuno affidare le relative competenze alla Commissione.***

(46) Per garantire il corretto funzionamento del mercato del vino e in particolare per evitare turbative del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di vietare il ricorso al regime del perfezionamento attivo e passivo.

Emendamento 15  
CONSIDERANDO 55

(55) Poiché l'equilibrio del mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2013, ***data a partire dalla quale sarà tuttavia necessario levarlo definitivamente per***

(55) Poiché l'equilibrio del mercato non è stato ancora raggiunto e tenendo conto del fatto che le misure di accompagnamento come il regime di estirpazione richiedono un certo tempo per dare i loro frutti, è opportuno mantenere in vigore il divieto di nuovi impianti ***almeno*** fino al 31 dicembre 2013.

*permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato.*

Emendamento 16  
CONSIDERANDO 55 BIS (nuovo)

*(55 bis) E' opportuno tuttavia garantire maggiore flessibilità in materia di diritti d'impianto, per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato.*

Emendamento 17  
CONSIDERANDO 58

(58) Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare il trasferimento dei diritti di reimpianto tra aziende, sottoponendolo a controlli rigorosi, purché il trasferimento si inserisca nella politica della qualità, riguardi le superfici destinate a piante madri per marze o sia connesso al trasferimento di una parte dell'azienda. *I trasferimenti dovrebbero essere limitati al territorio dello stesso Stato membro.*

(58) Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare il trasferimento dei diritti di reimpianto tra aziende, sottoponendolo a controlli rigorosi, purché il trasferimento si inserisca nella politica della qualità, riguardi le superfici destinate a piante madri per marze o sia connesso al trasferimento di una parte dell'azienda.

Emendamento 18  
CONSIDERANDO 62 BIS (nuovo)

*(62 bis) E' opportuno che la Commissione proceda ad una valutazione di impatto delle misure di accompagnamento e di risanamento del mercato, prima di presentare una proposta per la liberalizzazione dei diritti di impianto per le superfici che non sono delimitate dai disciplinari di produzioni dei vini con denominazione di origine protetta o con indicazione geografica protetta.*

Emendamento 19  
CONSIDERANDO 67

*(67) Per garantire che alle zone estirpate sia riservato un trattamento responsabile, occorre subordinare il diritto al premio al rispetto delle norme ambientali in vigore da parte dei produttori interessati. In caso di mancata osservanza di tali norme occorre ridurre in proporzione il premio di estirpazione.* **soppresso**

Emendamento 20  
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e procurano che essi siano elaborati e attuati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

2. Gli Stati membri sono responsabili **dell'attuazione** dei programmi di sostegno e procurano che essi siano elaborati e attuati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

*Motivazione*

*Gli Stati membri non possono essere gli unici responsabili dei programmi di sostegno. È necessario che la Commissione approvi i programmi garantendo che siano conformi al diritto comunitario e che non creino distorsioni della concorrenza tra i produttori comunitari.*

Emendamento 21  
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

**3. Non è concesso alcun sostegno:** **soppresso**  
**a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;**  
**b) alle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1698/2005.**

*Motivazione*

*Le aziende debbono poter disporre di un unico sportello, per gli interventi del settore. Solo così si potrà ottenere la semplificazione del sistema.*

Emendamento 22  
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri produttori elencati nell'allegato II presentano alla Commissione, per la prima volta entro **il 30 aprile 2008**, un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi al presente capo.

1. Gli Stati membri produttori elencati nell'allegato II presentano alla Commissione, per la prima volta entro **il 15 febbraio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento**, un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi al presente capo.

*Motivazione*

*Il calendario proposto è irrealizzabile. È necessario un periodo più lungo per l'adozione dei regolamenti applicativi prima di presentare i nuovi programmi.*

Emendamento 23  
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione **tre** mesi dopo la loro **presentazione alla Commissione**.

2. I programmi di sostegno **sono approvati dalla Commissione nei 30 giorni successivi alla loro presentazione**. Essi entrano in applicazione **due** mesi dopo la loro **approvazione**.

*Motivazione*

*È necessario che la Commissione approvi i programmi garantendo che siano conformi al diritto comunitario e che non creino distorsioni della concorrenza tra i produttori comunitari.*

Emendamento 24  
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, COMMA 2

Se tuttavia il programma presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma riveduto. Il programma riveduto entra in applicazione **due mesi** dopo la sua **comunicazione**, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

Se tuttavia il programma presentato non risponde alle condizioni previste nel presente capo, la Commissione, **nel termine di 30 giorni**, ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma riveduto. Il programma riveduto entra in applicazione **un mese** dopo la sua **approvazione da parte della Commissione**, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

Emendamento 25  
ARTICOLO 7, COMMA 1

I programmi di sostegno contengono misure di promozione **sui** mercati **dei paesi terzi** in conformità dell'articolo 9.

I programmi di sostegno contengono misure di promozione **e di conoscenza dei** mercati in conformità dell'articolo 9.

Emendamento 26  
ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA A BIS) (nuova)

**a bis) ristrutturazione della filiera;**

Emendamento 27  
ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA A TER) (nuova)

**a ter) prevenzione delle crisi;**

Emendamento 28  
ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA D BIS) (nuova)

**d bis) ricerca e sviluppo;**

Emendamento 29  
ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA D TER) (nuova)

*d ter) miglioramento della qualità delle uve e del vino.*

Emendamento 30  
ARTICOLO 7, COMMA 2 BIS (nuovo)

*Un produttore può beneficiare di più di una misura durante una stessa campagna.*

Emendamento 31  
ARTICOLO 9, TITOLO

Promozione *sui* mercati *dei paesi terzi*

Promozione *e conoscenza dei* mercati

Emendamento 32  
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari *attuare nei paesi terzi*, destinate a migliorarne la competitività *in tali paesi*.

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari destinate a migliorarne la competitività

*a) sul mercato interno,*

*b) nei paesi terzi.*

Emendamento 33  
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta *e i vini con indicazione del vitigno*.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta *e* i vini a indicazione geografica protetta. *Agli altri vini destinati al consumo si applica solo il paragrafo 1, lettera a).*

Emendamento 34  
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

**2 bis. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera a) possono essere:**

**a) azioni in materia di promozione per un consumo responsabile del vino e per l'informazione sul prodotto e le sue caratteristiche;**

**b) azioni di miglioramento delle conoscenze del mercato per permetterne lo sviluppo e assicurare un'informazione migliore agli operatori.**

**Queste azioni possono essere condotte da organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell'articolo 55, ovvero da ogni altro organismo rappresentativo equiparabile.**

Emendamento 35

ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, ALINEA

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere:

3. Le misure di cui al paragrafo 1, **lettera b)** possono essere:

Emendamento 36

ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA A)

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;

a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, **delle loro indicazioni di origine e dei loro marchi**, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell'ambiente;

Emendamento 37

ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA C)

c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche **e** della produzione biologica;

c) campagne di informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, della produzione biologica **e sull'etichettatura dei vini;**

Emendamento 38  
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA C BIS) (nuova)

*c bis) programmi di sostegno per la protezione delle indicazioni geografiche vitivinicole a livello internazionale, e azioni o studi relativi alla lotta contro la contraffazione dei prodotti vinicoli nei paesi terzi e contro gli ostacoli tecnici e fitosanitari;*

Emendamento 39  
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERA D)

d) studi di mercati nuovi, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

d) studi di mercati nuovi *o da sviluppare*, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

Emendamento 40  
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

*3 bis. L'aiuto sarà destinato in via prioritaria ad azioni realizzate in partenariato.*

Emendamento 41  
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4

4. Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50% della spesa ammissibile.

4. Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50% della spesa ammissibile. *Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo comunitario alle spese di promozione non supera il 75%.*

Emendamento 42  
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5

5. Gli Stati membri riservano alle misure di promozione *sui* mercati *dei paesi terzi* perlomeno le risorse finanziarie comunitarie fissate nell'allegato II. Le risorse finanziarie riservate a questo scopo non sono disponibili per altre misure.

5. Gli Stati membri riservano alle misure di promozione *e di conoscenza dei* mercati perlomeno le risorse finanziarie comunitarie fissate nell'allegato II. Le risorse finanziarie riservate a questo scopo non sono disponibili per altre misure.

Emendamento 43  
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3, COMMA 2

*Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.*

*soppresso*

Emendamento 44  
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5, LETTERA A)

a) in deroga alle disposizioni del capo II del titolo V, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, *fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto, ovvero fino al 31 dicembre 2013 al massimo;*

a) in deroga alle disposizioni del capo II del titolo V, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni;

Emendamento 45  
ARTICOLO 10 BIS (nuovo)

*Articolo 10 bis*

*Ristrutturazione della filiera*

*1. Le misure volte al sostegno della ristrutturazione della filiera hanno lo scopo di sviluppare le sinergie fra gli operatori per aumentare la competitività dei produttori di vino mediante uno sviluppo strutturale.*

*2. La concessione del sostegno è subordinata alla presentazione di progetti di sviluppo nell'ambito del programma di*

*sostegno, riguardanti una o più delle seguenti attività:*

- sviluppo di sistemi di offerta complessi e multiregionali;*
- condivisione tra imprese di servizi reali operativi e strategici;*
- gestione di attrezzature e fasi produttive;*
- sviluppo di conoscenza e presidio del mercato;*
- sviluppo di innovazioni.*

*3. Il sostegno alle azioni per la ristrutturazione è erogato come contributo ai costi effettivi di attuazione delle attività ed è comunque non superiore al 50% dei costi. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo comunitario alle spese di promozione non supera il 75%.*

Emendamento 46  
ARTICOLO 10 TER (nuovo)

#### *Articolo 10 ter*

##### *Prevenzione delle crisi*

*1. Per prevenzione delle crisi si intendono tutte quelle pratiche colturali, agronomiche ed enologiche tese a contenere i quantitativi di produzione delle uve o a ridurre le rese di trasformazione delle uve in vini.*

*2. Il sostegno alle misure di prevenzione delle crisi può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento proporzionato alla riduzione dei quantitativi di uva o di vino prodotto in conseguenza dell'utilizzo della pratica individuata.*

*3. Ogni Stato membro, sulla base delle proprie specificità, sceglie le pratiche idonee al raggiungimento di tali fini. Le misure di esecuzione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 104 determinano, in particolare, i livelli*

*massimi degli importi degli aiuti e le pratiche ammissibili.*

Emendamento 47  
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa *parcella* vitata.

1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa *superficie* vitata.

Emendamento 48  
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

*4 bis. Gli Stati membri interessati istituiscono misure di controllo che devono essere effettuate sul 100 % dei richiedenti.*

Emendamento 49  
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

*Articolo 13 bis*

*Ricerca e sviluppo*

*1. Il sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo ha come scopo il finanziamento di azioni di ricerca per il miglioramento della qualità del prodotto, concentrate in particolare sulla tracciabilità, l'impatto della produzione sull'ambiente, la sicurezza sanitaria, la tipicità e il miglioramento genetico.*

*2. Il contributo comunitario ai progetti di ricerca e sviluppo non supera il 50% dei costi.*

Emendamento 50  
ARTICOLO 13 TER (nuovo)

*Articolo 13 ter*

***Miglioramento della qualità delle uve e  
del vino***

***1. Per miglioramento della qualità delle uve si intendono tutte quelle pratiche colturali e agronomiche che determinano miglioramenti qualitativi nella produzione, valutabili sulla base di criteri oggettivi.***

***2. Per miglioramento della qualità del vino si intendono quelle azioni volte a migliorare la qualità del vino destinato ad essere commercializzato, garantendo sbocchi alternativi di mercato dei prodotti vitivinicoli, e in particolare, l'approvvigionamento dell'industria dell'alcool ad uso alimentare che tradizionalmente utilizza tali prodotti per le proprie produzioni.***

***3. Il sostegno alle misure di miglioramento della qualità può consistere nell'erogazione di una compensazione forfettaria.***

***4. Il sostegno alle misure di miglioramento della qualità delle uve si applica ai vigneti destinati alla produzione di vino ad Indicazione Geografica o Denominazione di Origine.***

***5. Le misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 104 e determinano, in particolare, i livelli massimi degli importi, le pratiche ammissibili e gli sbocchi alternativi.***

***6. Gli Stati membri, sulla base delle proprie specificità, definiscono le pratiche idonee al raggiungimento di tali fini e gli importi dei pagamenti valutando i costi diretti di effettuazione della pratica.***

Emendamento 51  
ARTICOLO 14

***Articolo 14  
Condizionalità***

***soppresso***

***Qualora si constati che gli agricoltori, in***

*qualsiasi momento nei cinque anni successivi alla riscossione di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 3-7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei citati articoli.*

*Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, occorre stabilire norme che disciplinano la riduzione o il recupero, parziali o totali, del sostegno da parte dello Stato membro interessato.*

Emendamento 52  
ARTICOLO 17

*Articolo 17*

*soppresso*

*Trasferimento di risorse allo sviluppo rurale*

*1. A partire dall'esercizio di bilancio 2009, gli importi fissati al paragrafo 2 in base alla spesa storica assegnata, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell'ambito della*

*programmazione dello sviluppo rurale  
finanziata attraverso il regolamento (CE)  
n. 1698/2005.*

*2. Nei rispettivi anni civili sono resi  
disponibili i seguenti importi:*

*- 2009: 100 Mio EUR,*

*- 2010: 150 Mio EUR,*

*- 2011: 250 Mio EUR,*

*- 2012: 300 Mio EUR,*

*- 2013: 350 Mio EUR,*

*- a partire dal 2014: 400 Mio EUR.*

*3. Gli importi fissati al paragrafo 2 sono  
ripartiti tra gli Stati membri secondo  
quanto stabilito nell'allegato III.*

Emendamento 53

ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2, COMMA 2

*La Commissione può decidere di  
aggiungere categorie di prodotti  
viticivicoli a quelle elencate nell'allegato  
IV.*

*soppresso*

Emendamento 54

ARTICOLO 20

Il presente capo stabilisce le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili, *nonché la procedura con la quale la Commissione può decidere in merito alle pratiche e alle restrizioni applicabili alla produzione e alla commercializzazione* dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Il presente capo stabilisce le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili *per l'elaborazione* dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Emendamento 55

ARTICOLO 21, PARAGRAFO 1, COMMA 1

Per la produzione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente

Per la produzione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente

regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche *enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario*.

regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche, *i trattamenti enologici e le restrizioni stabilite negli allegati IV bis, V e VI*.

Emendamento 56  
ARTICOLO 21, PARAGRAFO 5

*5. Tuttavia, ai prodotti disciplinati dal presente regolamento elaborati per l'esportazione si applicano le pratiche enologiche e le restrizioni riconosciute dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e non le pratiche enologiche autorizzate dalla Comunità e le relative restrizioni.*

*soppresso*

*I produttori sono tenuti a comunicare tale produzione agli Stati membri, i quali verificano il rispetto dell'obbligo di esportazione.*

Emendamento 57  
ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1

*1. Fatte salve le pratiche enologiche relative all'arricchimento, all'acidificazione e alla disacidificazione elencate nell'allegato V e le restrizioni elencate nell'allegato VI, l'autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.*

*1. Le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati riguardanti l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione sono stabiliti nell'allegato V.*

Emendamento 58  
ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

*1 bis. Le norme relative al tenore di anidride solforosa, al tenore massimo di acidità volatile nonché le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati e le norme relative alla produzione di vino*

*liquoroso, di vino spumante e di vino spumante di qualità saranno determinate dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 45.*

Emendamento 59  
ARTICOLO 24

*Per l'autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, la Commissione:*

*soppresso*

- a) si basa sulle pratiche enologiche riconosciute dall'OIV e sui risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;*
- b) tiene conto della protezione della salute umana;*
- c) valuta i possibili rischi che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;*
- d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto;*
- e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;*
- f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati III e IV.*

Emendamento 60  
ARTICOLO 26, COMMA 1

Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati *III* e *IV* sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati *IV bis*, *V* e *VI* sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.

Emendamento 61  
ARTICOLO 26, COMMA 2, LETTERA A)

*a) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini spumanti;* **soppresso**

Emendamento 62  
ARTICOLO 26, COMMA 2, LETTERA B)

*b) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;* **soppresso**

Emendamento 63  
ARTICOLO 26, COMMA 2, LETTERA D)

*d) in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;* **d) i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche, *i limiti e talune condizioni di utilizzazione delle pratiche e dei trattamenti enologici di cui agli allegati IV bis e V;***

Emendamento 64  
ARTICOLO 26, COMMA 2, LETTERA E)

*e) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche **autorizzate**;* **e) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche, *le decisioni, le eccezioni, le deroghe, le condizioni e gli elenchi di cui all'allegato IV bis e V;***

Emendamento 65  
TITOLO III, CAPO II BIS (nuovo)

**Capo II bis**

**Prestazioni viniche**

**ARTICOLO 26 bis**

***1. Sono vietate la sovrappressione delle uve, pigiate o non, e la pressatura delle fecce di vino. E' parimenti vietata la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione.***

**2. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone, che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.**

**3. Il quantitativo di alcole contenuto nei sottoprodotti, rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto, è almeno pari al 10 % se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione diretta di uve. Salvo deroghe da contemplare per i casi giustificati in termini tecnici, esso non può essere inferiore al 5 % se il vino è stato ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.**

**Qualora tali percentuali non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire il rispetto di dette percentuali.**

**Deroghe al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo possono essere previste per categorie di produttori e per regioni produttive. Tali deroghe prevedono, in particolare, il ritiro, previo controllo ed a condizioni da determinare, dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione e dalla vinificazione.**

**4. L'obbligo di consegna di cui al paragrafo 2 può essere adempiuto con la consegna dei prodotti di cui al paragrafo 3 ed eventualmente di vino a soggetti diversi dai distillatori il cui elenco sarà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 104.**

**5. Le persone ovvero le associazioni soggette agli obblighi di cui al paragrafo 2 possono assolvere i suddetti obblighi ritirando, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti della vinificazione.**

**6. Il distillatore potrà beneficiare di un aiuto per la raccolta e il trattamento dei**

*sottoprodotti. Le modalità di tale aiuto saranno finalizzate nel regolamento di applicazione.*

*7. In caso di annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionali, il contenuto di alcool presente nei sottoprodotti può essere aumentato secondo la procedura di cui all'articolo 104. In tal caso, sarà corrisposto un aiuto forfetario ai produttori.*

#### Emendamento 66

#### ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1, LETTERA A), ALINEA

a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che *serve* a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, ***un vino spumante gassificato***, un vino frizzante o un vino di uve stramature, conforme ai seguenti requisiti:

a) "denominazione di origine", il nome di ***un prodotto di qualità e rinomato, contenente il nome di*** una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, ***nonché denominazioni tradizionali, geografiche o meno***, che ***servono*** a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino frizzante o un vino di uve stramature, ***originario di quella regione, di quel luogo o di quel Paese***, conforme ai seguenti requisiti:

#### *Motivazione*

*Viene reintrodotta il concetto di "qualità e rinomanza" attualmente collegato al sistema europeo vigente per la denominazione di origine dei vini. I nomi tradizionali sono parte integrante, a tutti gli effetti, della denominazione di origine e non debbono ricevere una disciplina indipendente anche perché le denominazioni di origine sino ad oggi riconosciute includono le menzioni tradizionali. Non è possibile modificare lo statu-quo.*

#### Emendamento 67

#### ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO III BIS) (nuovo)

***iii bis) la cui produzione, la cui trasformazione, la cui elaborazione, il cui affinamento e imbottigliamento avvengono nella zona geografica delimitata.***

*Motivazione*

*Che la filiera si completi nei luoghi di origine è essenziale sia per garantire il mantenimento del controllo sulla qualità dei vini, sia per preservare quelle caratteristiche del vino collegate essenzialmente alla regione di origine.*

Emendamento 68

ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1, LETTERA B), ALINEA

b) "indicazione geografica ", l'indicazione **di** una regione, **di** un luogo determinato o, in casi eccezionali, **di** un Paese, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, **un vino spumante gassificato**, un vino frizzante o un vino di uve stramature, conforme ai seguenti requisiti:

b) "indicazione geografica ", l'indicazione **che si riferisce ad** una regione, un luogo determinato o, in casi eccezionali, un Paese, che serve a designare un vino, un vino liquoroso, un vino spumante, un vino frizzante o un vino di uve stramature, **originario di quella regione, di quel luogo o di quel Paese**, conforme ai seguenti requisiti:

Emendamento 69

ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1, LETTERA B), PUNTO III)

iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* **o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.**

iii) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

Emendamento 70  
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1, LETTERA B), PUNTO III BIS) (nuovo)

***iii bis) la cui produzione, la cui trasformazione, la cui elaborazione e il cui imbottigliamento avvengono nella zona geografica delimitata.***

*Motivazione*

*Che la filiera si completi nei luoghi di origine è essenziale sia per garantire il mantenimento del controllo sulla qualità dei vini, sia per preservare quelle caratteristiche del vino collegate essenzialmente alla regione di origine.*

Emendamento 71  
ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

***1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera a) punto iv) e lettera b) punto iv), un vino con denominazione di origine o con indicazione geografica può essere ottenuto, elaborato o imbottigliato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, qualora lo Stato membro interessato lo abbia espressamente autorizzato e a determinate condizioni.***

Emendamento 72  
PARAGRAFO 27, PARAGRAFO 2

***2. I nomi tradizionali sono considerati una denominazione di origine se:*** ***soppresso***

- a) designano un vino;***
- b) si riferiscono a un nome geografico;***
- c) soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii).***

Emendamento 73  
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA -A) (nuova)

**- a) il nome per cui è chiesta la protezione;**

Emendamento 74  
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

a) una descrizione del vino e delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche *e* organolettiche;

a) una descrizione del vino e, ***se del caso***, delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ***od*** organolettiche;

*Motivazione*

*I disciplinari di DOC e IGT non possono essere identici quanto a contenuto altrimenti non c'è ragione di differenziare tra i due marchi territoriali. Il testo proposto si allinea all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento 510/06, relativo alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari.*

Emendamento 75  
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA C)

c) la delimitazione della relativa zona geografica;

c) la delimitazione della relativa zona geografica ***di produzione delle uve e di vinificazione, elaborazione, affinamento e imbottigliamento;***

*Motivazione*

*È necessario allineare il testo al regolamento 510/2006, rafforzando il principio che la filiera si completi all'interno della zona geografica delimitata.*

Emendamento 76  
ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA F)

f) gli elementi che ***evidenziano il legame con la qualità, la notorietà o le caratteristiche e con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;***

f) gli elementi che ***giustificano:***

***i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del vino e l'ambiente***

*geografico di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) o, a seconda dei casi,*  
*ii) il legame fra una determinata qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del vino e l'origine geografica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b);*

Emendamento 77

ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA F BIS) (nuova)

*f bis) eventuali prescrizioni per il confezionamento, le chiusure nonché i materiali, le capienze e le tipologie dei contenitori;*

Emendamento 78

ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA F TER) (nuova)

*f ter) eventuali logotipi che identificano la denominazione da utilizzarsi obbligatoriamente o facoltativamente in etichetta;*

Emendamento 79

ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono partecipare alla domanda anche altre parti interessate.

1. La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione **rappresentativa** di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono partecipare alla domanda anche altre parti interessate.

Emendamento 80

ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

Lo Stato membro esamina *se* la domanda di protezione è **conforme alle** condizioni stabilite dal presente capo.

Lo Stato membro esamina la domanda di protezione **con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le**

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo **di almeno due mesi**, dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

condizioni stabilite dal presente capo.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo **ragionevole**, dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

#### *Motivazione*

*Adeguamento all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 del regolamento 510/06. Stabilire solo un termine minimo di opposizione non assicura la chiusura del procedimento nazionale in tempi ragionevoli.*

#### Emendamento 81

##### ARTICOLO 32, PARAGRAFO 2

2. La Commissione **verifica se le domande di protezione** di cui all'articolo 31, paragrafo 7, **soddisfano** le condizioni stabilite dal presente capo

2. La Commissione **esamina con i mezzi appropriati la domanda** di cui all'articolo 31, paragrafo 7, **per stabilire se sia giustificata e soddisfi** le condizioni stabilite dal presente capo. **Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi.**

#### *Motivazione*

*Adeguamento all'articolo 6 del regolamento 510/06.*

#### Emendamento 82

##### ARTICOLO 33, COMMA 1

Entro **due** mesi dalla pubblicazione prevista all'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una

Entro **sei** mesi dalla pubblicazione prevista all'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una

dichiarazione debitamente motivata.

dichiarazione debitamente motivata.

### *Motivazione*

*Adeguamento all'articolo 7 del regolamento 510/06 che stabilisce un diverso termine per l'opposizione a livello europeo.*

#### Emendamento 83 ARTICOLO 33, COMMA 2

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine **di due mesi** di cui al primo comma.

Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di cui al primo comma.

#### Emendamento 84 ARTICOLO 35, PARAGRAFO 1

1. Un nome omonimo di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta può beneficiare della protezione in quanto denominazione di origine o indicazione geografica purché **sia sufficientemente diverso dal nome protetto, per evitare che i consumatori siano indotti in errore quanto alla vera origine geografica dei vini di cui trattasi.**

1. Un nome omonimo di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta può beneficiare della protezione in quanto denominazione di origine o indicazione geografica purché, **secondo la procedura di cui all'articolo 45, siano state determinate le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di differenziazione, consentano ai produttori interessati di ricevere un trattamento equo e ai consumatori di non essere tratti in inganno.**

#### Emendamento 85 ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 38, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate

1. Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 38, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate

nell'allegato IV, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica **alla Commissione** e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

nell'allegato IV, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica **allo Stato membro** e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

#### *Motivazione*

*In base ai Trips, la protezione delle indicazioni geografiche e DO non può essere minore di quella accordata attualmente dal regolamento n. 1493/99.*

#### Emendamento 86 ARTICOLO 37, PARAGRAFO 2

***2. Fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, che sia stato chiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio.***

***soppresso***

***In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.***

#### Emendamento 87 ARTICOLO 38, PARAGRAFO 1

**1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità al relativo disciplinare di produzione.**

**soppresso**

Emendamento 88

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2, LETTERA A), TRATTINO 2

- nella misura in cui tale uso **sfrutta** la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

- nella misura in cui tale uso **è capace di pregiudicare o ledere** la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

Emendamento 89

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

**2 bis. In deroga al paragrafo 2, una bevanda spiritosa definita dalla normativa comunitaria che sia diversa da un vino o da un mosto di uve può utilizzare il nome di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica protetta purché questo nome sia attribuito dallo Stato membro in cui la denominazione d'origine e l'indicazione geografica sono protetti.**

Emendamento 90

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

**3 bis. I prodotti non conformi alle disposizioni del presente regolamento non possono essere detenuti per la vendita o immessi al consumo sul mercato della Comunità né essere esportati.**

Emendamento 91

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 4

4. Gli Stati membri adottano le misure

4. Gli Stati membri adottano le misure

necessarie per far cessare l'uso illegittimo di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

necessarie per far cessare l'uso illegittimo di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2 **e comunicano tali misure alla Commissione. La Commissione, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, interviene a garantire l'effettiva tutela della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta.**

Emendamento 92

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

***4 bis. La Commissione stabilisce sanzioni in caso di inosservanza nell'adozione di idonee misure.***

Emendamento 93

ARTICOLO 38, PARAGRAFO 4 TER (nuovo)

***4 ter. Gli Stati membri sono autorizzati a conservare o adottare tutte le disposizioni legislative nazionali che garantiscano una protezione ancora maggiore delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.***

Emendamento 94

ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente capo a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri possono designare le organizzazioni interprofessionali che offrono garanzie adeguate di obiettività e imparzialità e affidare loro l'esecuzione dei suddetti controlli.

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente capo a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri possono designare ***anche*** le organizzazioni interprofessionali che offrono garanzie adeguate di obiettività, ***competenza*** e imparzialità e affidare loro l'esecuzione dei suddetti controlli.

Emendamento 95  
ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1, COMMA 1, ALINEA

1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno della Comunità, **la verifica annuale** del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all'interno della Comunità, **il controllo** del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

Emendamento 96  
ARTICOLO 41, PARAGRAFO 1, COMMA 2

I costi di tale **verifica sono** a carico degli operatori ad essa assoggettati.

I costi di tale **controllo possono essere** a carico degli operatori ad essa assoggettati.

Emendamento 97  
ARTICOLO 43

Secondo la procedura di cui all'**articolo 104**, paragrafo 1, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Gli articoli da 31 a 34 si applicano per analogia.

Secondo la procedura di cui all'**articolo 45**, paragrafo 1, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Gli articoli da 31 a 34 si applicano per analogia.

*Motivazione*

*Comitato di regolamentazione e non di gestione.*

Emendamento 98  
ARTICOLO 44, PARAGRAFO 4

**4. In deroga all'articolo 43, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, ed entro il 31 dicembre 2013, su iniziativa della Commissione può essere decisa la cancellazione della**

**soppresso**

*protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di cui al paragrafo 1 del presente articolo se non sono rispettate le condizioni richieste per la protezione.*

Emendamento 99  
ARTICOLO 45, COMMA 1

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite *secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.*

Le modalità di applicazione del presente capo sono stabilite *dalla Commissione, assistita da un comitato di regolamentazione.*

*Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.*

*Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.*

*Motivazione*

*Le modalità di attuazione devono essere adottate con un comitato di regolamentazione e non di gestione.*

Emendamento 100  
ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA B), TRATTINO 1

- l'espressione "denominazione di origine protetta" o "*indicazione geografica protetta*" e

- l'espressione "denominazione di origine protetta" o l'*indicazione* «*Vino dela tierra*», «*οίνος τοπικός*», «*zemské víno*», «*regional vin*», «*Landwein*», «*ονομασία κατά παράδοση*», «*regional wine*», «*vin de pays*», «*indicazione geografica tipica*», «*tájbor*», «*inbid ta' lokalità tradizzjonali*», «*landwijn*», «*vinho regional*», «*deželno vino PGO*», «*deželno vino s priznano geografsko oznako*», «*geograafilise tühistusega lauavein*», «*lantvin*» e

Emendamento 101  
ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

d) l'indicazione *della provenienza* del vino;

d) l'indicazione *dell'origine delle uve, dei mosti e* del vino;

Emendamento 102

ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E)

e) l'indicazione dell'imbottigliatore;

e) l'indicazione dell'imbottigliatore *e la sua qualifica*;

*Motivazione*

*Rien n'impose aujourd'hui l'indication de la qualité de l'embouteilleur sur les étiquettes des vins. Le consommateur découvre ainsi une floraison de noms et de raisons sociales sans qu'il puisse savoir à quoi ils correspondent. Il ignore ainsi s'il achète un vin en provenance d'un négociant, d'une coopérative ou d'un vigneron indépendant. Afin de remédier à ce manque de transparence, il est proposé de rendre obligatoire l'indication du métier (vignerons indépendant, négociant, coopératives...), de l'embouteilleur sur l'étiquette, en sus du nom ou de la raison sociale. L'adaptation de la réglementation pour rendre obligatoire l'indication de la qualité de l'embouteilleur offrira aux consommateurs la transparence qu'ils attendent.*

Emendamento 103

ARTICOLO 49, PARAGRAFO 3, ALINEA

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "**indicazione geografica protetta**" può essere omissso nei seguenti casi:

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" può essere omissso nei seguenti casi:

Emendamento 104

ARTICOLO 49, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

b) se, in circostanze eccezionali da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sull'etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o **dell'indicazione geografica protetta**.

b) se, in circostanze eccezionali da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sull'etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta.

Emendamento 105

ARTICOLO 50, LETTERA A)

a) l'annata;

a) *per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, l'annata;*

Emendamento 106  
ARTICOLO 50, LETTERA B)

b) il nome di uno o più vitigni;

b) *per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di uno o più vitigni;*

Emendamento 107  
ARTICOLO 51, PARAGRAFO 2

*Tuttavia, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o la denominazione nazionale specifica figura sull'etichetta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di cui è originario il vino.*

*Tuttavia, le indicazioni relative:*

*- al nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta*

*- alle menzioni tradizionali*

*- al nome delle aziende viticole o delle loro associazioni, nonché menzioni relative all'imbottigliamento sono redatte e figurano in etichetta unicamente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio il prodotto è stato elaborato.*

*Per i prodotti originari di uno Stato membro che utilizzi un alfabeto diverso da quello latino, le indicazioni di cui al comma precedente possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità.*

Emendamento 108  
ARTICOLO 52, COMMA -1 (nuovo)

*E' vietata nella Comunità la*

***commercializzazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento etichettati in violazione delle disposizioni del presente capo.***

Emendamento 109  
ARTICOLO 52, COMMA 1

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i vini non etichettati in conformità al presente capo non siano immessi sul mercato o ***che*** siano ritirati dal mercato.

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i vini non etichettati in conformità al presente capo ***e alle modalità di applicazione*** non siano immessi sul mercato, ***non siano esportati*** o siano ritirati dal mercato.

Emendamento 110  
ARTICOLO 52, COMMA 1 BIS (nuovo)

***La Commissione stabilisce sanzioni in caso di inosservanza dall'adozione di misure.***

Emendamento 111  
ARTICOLO 53, COMMA 2, LETTERA A)

a) modalità per l'indicazione ***della provenienza*** del vino;

a) modalità per l'indicazione ***dell'origine delle uve, dei mosti e*** del vino;

Emendamento 112  
ARTICOLO 55, LETTERA A)

a) è composta da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

a) è composta **dalle categorie interessate: viticoltori, vinificatori, imbottiglieri o, se del caso**, da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

Emendamento 113  
ARTICOLO 56, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

**2 bis. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non devono essere sottoposte alla procedura prevista ai paragrafi 1 e 2.**

Emendamento 114  
ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali, possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, **a condizione che si tratti di** regole relative alla messa in riserva dei prodotti o alla loro immissione graduale sul mercato.

1. Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali, possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, **in particolare le** regole relative alla messa in riserva dei prodotti o alla loro immissione graduale sul mercato.

Emendamento 115  
ARTICOLO 70, TITOLO

**Sospensione** del regime di perfezionamento attivo e passivo

**Soppressione** del regime di perfezionamento attivo e passivo

Emendamento 116  
ARTICOLO 70, PARAGRAFO 1

*1. Se il mercato comunitario è o rischia di essere perturbato dal regime di perfezionamento attivo o passivo, può essere deciso, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, di sospendere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Ove la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, la decisione al riguardo è adottata entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.*

*soppresso*

*Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.*

*Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite.*

Emendamento 117  
ARTICOLO 70, PARAGRAFO 2

*2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento può essere vietato, totalmente o parzialmente, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.*

*1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti disciplinati dal presente regolamento può, **su richiesta dello Stato membro interessato**, essere vietato, totalmente o parzialmente, dal Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.*

Emendamento 118  
ARTICOLO 72, PARAGRAFO 2

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche e delle restrizioni *raccomandate dall'OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del* presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche e delle restrizioni *previste dal* presente regolamento *e che rispondano alle condizioni dell'allegato I, VI bis, V e VI* e delle relative modalità di applicazione.

Emendamento 119  
ARTICOLO 72, PARAGRAFO 2, COMMA 1 BIS (nuovo)

*Eventuali deroghe al paragrafo 2 possono essere concesse, su richiesta di un Paese terzo, secondo la procedura dell'articolo 104 purché i prodotti siano ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche e delle restrizioni autorizzate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).*

Emendamento 120  
ARTICOLO 75, PARAGRAFO 5

*5. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2013, fissata dall'articolo 80, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.*

*soppresso*

Emendamento 121  
ARTICOLO 76, PARAGRAFO 6

*6. La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2013, fissata dall'articolo 80, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai*

*soppresso*

*paragrafi 3, 4 e 5.*

Emendamento 122  
CAPO II, TITOLO

Regime *transitorio* dei diritti di impianto

Regime dei diritti di impianto

Emendamento 123  
ARTICOLO 80, TITOLO

Divieto *transitorio* di impianto di viti

Divieto di impianto di viti

Emendamento 124  
ARTICOLO 80, PARAGRAFO 1

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18, in particolare del paragrafo 3, è vietato fino al 31 dicembre 2013 l'impianto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma.

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 18, in particolare del paragrafo 3, è vietato fino al 31 dicembre 2013 l'impianto di varietà di viti classificate come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma. ***Tuttavia il termine del 31 dicembre 2013 non si applica alle superfici delimitate dai disciplinari di produzione di cui all'articolo 28.***

Emendamento 125  
ARTICOLO 80, PARAGRAFO 4

4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.

4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari ***o frazione di ettaro.***

Emendamento 126  
ARTICOLO 80, PARAGRAFO 5

***5. Gli articoli da 81 a 86 si applicano fino al 31 dicembre 2013.***

***soppresso***

Emendamento 127  
ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1, COMMA 2

Tuttavia, non possono essere concessi diritti di reimpianto per le superfici che hanno beneficiato di un premio di estirpazione in conformità del capo III.

Tuttavia, non possono essere concessi diritti di reimpianto *ai produttori* per le superfici che hanno beneficiato di un premio di estirpazione in conformità del capo III.

Emendamento 128  
ARTICOLO 82, PARAGRAFO 5, ALINEA

5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio *del medesimo Stato membro* nei seguenti casi:

5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio *comunitario* nei seguenti casi:

Emendamento 129  
ARTICOLO 83, PARAGRAFO 2

*2. Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fino al 31 dicembre 2013.*

*soppresso*

Emendamento 130  
ARTICOLO 84, PARAGRAFO 5, COMMA 1

5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali *può* emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali *può* autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali *deve* emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali *deve* autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

Emendamento 131  
ARTICOLO 87 BIS (nuovo)

*Articolo 87 bis  
Valutazione*

*Al più tardi il 31 dicembre 2012, la Commissione presenta una valutazione di impatto delle misure descritte nel presente capo.*

*Sulla base di tale valutazione, la Commissione elaborerà, se del caso, una proposta per la liberalizzazione dei diritti di impianto nelle aree che non sono delimitate dai disciplinari di produzione di cui all'articolo 28.*

Emendamento 132  
ARTICOLO 89

Il regime di estirpazione si applica fino al termine della campagna viticola **2012/2013**.

Il regime di estirpazione si applica fino al termine della campagna viticola **2011/2012**.

Emendamento 133  
ARTICOLO 91, PARAGRAFO 1

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sono fissate le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere.

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, sono fissate le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere. ***Tali tabelle determinano, tra l'altro, i livelli minimi di premio che, in base al rendimento, gli Stati membri possono concedere.***

*Motivazione*

*La previsione di livelli minimi di premio assicura il trattamento paritario dei diversi produttori europei. A partire da tale livello minimo, sarà poi in base al rendimento che verrà stabilita l'entità di premio nel caso specifico, al fine di assicurare l'effettività della misura dell'estirpazione.*

Emendamento 134  
ARTICOLO 92, PARAGRAFO 1

1. I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il **30 settembre** di ogni anno.

1. I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il **30 maggio** di ogni anno.

Emendamento 135  
ARTICOLO 92, PARAGRAFO 2

2. Le autorità degli Stati membri esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il **15 ottobre** di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.

2. Le autorità degli Stati membri esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il **30 novembre** di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.

*Motivazione*

*I tempi previsti dalla Commissione sono inadeguati ed è dunque necessario aumentarli.*

Emendamento 136  
ARTICOLO 92, PARAGRAFO 4

4. Entro il **15 novembre** di ogni anno, se l'importo globale comunicato dagli Stati membri alla Commissione supera la dotazione di bilancio disponibile è fissata, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati.

4. Entro il **15 dicembre** di ogni anno, se l'importo globale comunicato dagli Stati membri alla Commissione supera la dotazione di bilancio disponibile è fissata, secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati.

Emendamento 137  
ARTICOLO 92, PARAGRAFO 5, COMMA 1, ALINEA

5. Entro il **15 gennaio** di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:

5. Entro il **30 marzo** di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:

Emendamento 138  
ARTICOLO 92, PARAGRAFO 5, COMMA 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il **30 gennaio** di ogni anno, le domande accolte per regione e per fasce di resa e l'importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il **15 aprile** di ogni anno, le domande accolte per regione e per fasce di resa e l'importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

Emendamento 139  
ARTICOLO 93

**ARTICOLO 93**  
**Condizionalità**

*soppresso*

*Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei cinque anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 3-7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei citati articoli. Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stabilite norme che disciplinano la riduzione o il recupero, parziale o totale, del sostegno da parte dello Stato membro interessato.*

*Motivazione*

*Come per l'articolo 14, non è necessario prevedere requisiti aggiuntivi a quelli già previsti dal regolamento n. 1782/03, che si applicheranno all'azienda se la stessa accede al regime del pagamento unico.*

Emendamento 140  
ARTICOLO 94, PARAGRAFO 4, ALINEA

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3 comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno e per la prima volta il **1° agosto 2008**, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi 2 e 3 comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno e per la prima volta il **1° agosto 2009**, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:

Emendamento 141  
ARTICOLO 94, PARAGRAFO 5

5. Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi 2 e 3 al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell'ambito dei programmi di sostegno **e delle misure di sviluppo rurale**.

5. Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi 2 e 3 al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell'ambito dei programmi di sostegno.

Emendamento 142  
ARTICOLO 98, LETTERA B)

**b) modalità relative alla condizionalità;**

**soppresso**

Emendamento 143  
PARAGRAFO 98, LETTERA D)

d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull'attuazione del regime di estirpazione, **comprese le sanzioni previste in caso di ritardi di comunicazione, e sulle informazioni che gli Stati membri danno ai produttori sulla disponibilità del regime medesimo;**

d) gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull'attuazione del regime di estirpazione;

Emendamento 144  
ARTICOLO 101

**Articolo 101**  
**Durata del catasto viticolo e**  
**dell'inventario**

**soppresso**

**Secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, può essere stabilito che gli articoli 99 e 100 cessino di essere applicati in qualsiasi momento dopo il 1° gennaio 2014.**

Emendamento 145

ARTICOLO 111

Articolo 2, lettera d) (regolamento (CE) n. 2702/1999)

"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini **con indicazione del vitigno** e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata,".

"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata,".

*Motivazione*

*Adattamento all'eliminazione dell'indicazione del vitigno per i vini senza DO/IG.*

Emendamento 146

ARTICOLO 112, PUNTO 1

Articolo 2, lettera d) (regolamento (CE) n. 2826/2000)

"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini **con indicazione del vitigno** e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata, nonché sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche;"

"d) azioni di informazione sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini e le bevande spiritose a indicazione geografica protetta o indicazione tradizionale riservata, nonché sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche;"

*Motivazione*

*Adattamento all'eliminazione dell'indicazione del vitigno per i vini senza DO/IG.*

Emendamento 147  
ARTICOLO 112, PUNTO 2  
Articolo 3, lettera e) (regolamento (CE) n. 2826/2000)

e) opportunità di informare i consumatori sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini **con indicazione del vitigno** e le bevande spiritose a indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata e necessità di fornire informazioni sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche."

"e) opportunità di informare i consumatori sul sistema comunitario che disciplina i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i vini e le bevande spiritose a indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata e necessità di fornire informazioni sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo irresponsabile di bevande alcoliche.";

*Motivazione*

*Adattamento all'eliminazione dell'indicazione del vitigno per i vini senza DO/IG.*

Emendamento 148  
ARTICOLO 114

*Articolo 114*

*soppresso*

*Modifiche del regolamento (CE) n.  
1290/2005*

*All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 387/2007 del Consiglio e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. [il presente regolamento] del Consiglio."*

Emendamento 149  
ARTICOLO 118, COMMA 2

Esso si applica a decorrere dal **1° agosto 2008**, eccettuati gli articoli da 5 a 8 che si applicano a decorrere **dal 30 aprile 2008**.

Esso si applica a decorrere dal **1° agosto 2009**, eccettuati gli articoli da 5 a 8 che si applicano a decorrere **della data fissata al**

*articolo 5 § 1 del presente regolamento.*

Emendamento 150  
ARTICOLO 118, COMMA 3

*Il titolo V, capo II, si applica fino al 31 dicembre 2013.* *soppresso*

Emendamento 151  
ALLEGATO III

Testo della Commissione

**ALLEGATO III**

**Dotazione per le misure di sviluppo rurale**

*(articolo 17, paragrafo 3)*

*migliaia di EUR*

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>a partire dal 2014</i>
<i>BG</i>	<i>2 024</i>	<i>3 035</i>	<i>5 059</i>	<i>6 071</i>	<i>7 083</i>	<i>8 094</i>
<i>CZ</i>	<i>239</i>	<i>358</i>	<i>597</i>	<i>716</i>	<i>836</i>	<i>955</i>
<i>DE</i>	<i>2 868</i>	<i>4 301</i>	<i>7 169</i>	<i>8 603</i>	<i>10 037</i>	<i>11 470</i>
<i>EL</i>	<i>1 759</i>	<i>2 639</i>	<i>4 399</i>	<i>5 278</i>	<i>6 158</i>	<i>7 038</i>
<i>ES</i>	<i>30 361</i>	<i>45 542</i>	<i>75 903</i>	<i>91 084</i>	<i>106 264</i>	<i>121 445</i>
<i>FR</i>	<i>24 104</i>	<i>36 157</i>	<i>60 261</i>	<i>72 313</i>	<i>84 366</i>	<i>96 418</i>
<i>IT</i>	<i>26 132</i>	<i>39 198</i>	<i>65 331</i>	<i>78 397</i>	<i>91 463</i>	<i>104 529</i>
<i>CY</i>	<i>242</i>	<i>363</i>	<i>605</i>	<i>726</i>	<i>847</i>	<i>967</i>
<i>LU</i>	<i>44</i>	<i>66</i>	<i>110</i>	<i>132</i>	<i>154</i>	<i>176</i>
<i>HU</i>	<i>1 943</i>	<i>2 914</i>	<i>4 857</i>	<i>5 829</i>	<i>6 800</i>	<i>7 772</i>
<i>MT</i>	<i>21</i>	<i>31</i>	<i>52</i>	<i>62</i>	<i>73</i>	<i>83</i>
<i>AT</i>	<i>1 015</i>	<i>1 523</i>	<i>2 538</i>	<i>3 046</i>	<i>3 554</i>	<i>4 061</i>
<i>PT</i>	<i>5 012</i>	<i>7 518</i>	<i>12 529</i>	<i>15 035</i>	<i>17 541</i>	<i>20 047</i>
<i>RO</i>	<i>3 668</i>	<i>5 503</i>	<i>9 171</i>	<i>11 005</i>	<i>12 839</i>	<i>14 673</i>
<i>SI</i>	<i>338</i>	<i>508</i>	<i>846</i>	<i>1 015</i>	<i>1 184</i>	<i>1 353</i>
<i>SK</i>	<i>205</i>	<i>308</i>	<i>513</i>	<i>616</i>	<i>718</i>	<i>821</i>
<i>UK</i>	<i>23</i>	<i>34</i>	<i>56</i>	<i>68</i>	<i>79</i>	<i>90</i>

Emendamento del Parlamento

*soppresso*

Emendamento 152  
ALLEGATO IV, PUNTO 4, LETTERA A), TRATTINO 3

- di vino, oppure

- di vino *prodotto nella Comunità*, oppure

Emendamento 153  
ALLEGATO IV, PUNTO 4, LETTERA A), TRATTINO 4

- di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

- di vini *prodotti nella Comunità* a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

Emendamento 154  
ALLEGATO IV, PUNTO 5, LETTERA A)

a) ottenuto da vino;

a) ottenuto da vino *prodotto nella Comunità*;

Emendamento 155  
ALLEGATO IV, PUNTO 6, LETTERA A)

a) ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;

a) ottenuto da vino *prodotto nella Comunità* che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;

Emendamento 156  
ALLEGATO IV, PUNTO 7, LETTERA A)

a) ottenuto da vino o da vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta;

a) ottenuto da vino o da vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, ***prodotti nella Comunità***;

Emendamento 157  
ALLEGATO IV BIS (nuovo)

***ALLEGATO IV BIS***

***Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati***

***1. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati su uve fresche, sul mosto d'uve, sul mosto d'uve parzialmente fermentato, sul mosto d'uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, sul mosto d'uve concentrato e sul vino nuovo ancora in fermentazione:***

***a) arieggiamento o aggiunta di ossigeno;***

***b) trattamenti termici;***

***c) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che l'uso di tali processi non lasci residui indesiderabili nei prodotti così trattati;***

***d) utilizzazione di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dell'aria;***

***e) utilizzazione di lieviti per vinificazione;***

***f) applicazione di una o più delle pratiche seguenti, per favorire lo sviluppo dei lieviti;***

***— aggiunta di fosfato di ammonio bibasico o di solfato di ammonio entro certi limiti,***

***— aggiunta di solfito di ammonio o di bisolfito di ammonio entro certi limiti,***

- *aggiunta di dicloridrato di tiamina entro certi limiti;*
- g) utilizzazione di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosofite di potassio;*
- h) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici;*
- i) trattamento dei mosti e dei vini nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico entro certi limiti;*
- j) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico;*
  - *gelatina alimentare,*
  - *colla di pesce,*
  - *caseina e caseinati di potassio,*
  - *ovalbumina e/o lattalbumina,*
  - *bentonite,*
  - *diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,*
  - *caolino,*
  - *tannino,*
  - *enzimi pectolitici;*
  - *preparato enzimatico di betaglucanasi a condizioni da determinare;*
  - *sostanze proteiche di origine vegetale*
- k) utilizzazione di acido sorbico o di sorbato di potassio;*
- l) uso di acido tartarico per l'acidificazione alle condizioni di cui all'allegato V;*
- m) impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste all'allegato V, di uno o più dei prodotti seguenti:*
  - *tartrato neutro di potassio,*
  - *bicarbonato di potassio,*
  - *carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico,*
  - *tartrato di calcio,*
  - *acido tartarico a condizioni da determinare,*
  - *preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato;*

- n) uso di resina di pino di Aleppo a condizioni da determinare;*
- o) uso di preparati di scorze di lieviti, entro certi limiti;*
- p) uso di polivinilpolipirrolidone, entro certi limiti e a condizioni da determinare;*
- q) uso di batteri lattici in sospensione vinica a condizioni da determinare;*
- r) aggiunta di lisozima entro limiti ed a condizioni da determinare.*
- s) aggiunta di acido L-ascorbico entro certi limiti.*

*2. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato:*

- a) arieggiamento;*
- b) trattamenti termici;*
- c) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nei prodotti così trattati;*
- d) utilizzazione di anidride solforosa, detti altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;*
- e) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici;*
- f) trattamento con carboni per uso enologico;*
- g) uso di carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di doppio sale di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico;*
- h) uso di resine scambiatrici di ioni a condizioni da determinare.*

*3. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato, destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;*

- a) utilizzazione nei vini secchi e in quantità non superiori al 5 %, di fecce fresche, sane o non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;*
- b) arieggiamento o immissione di argo o azoto;*
- c) trattamenti termici;*
- d) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;*
- e) utilizzazione di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;*
- f) aggiunta di anidride carbonica, entro certi limiti;*
- g) utilizzazione, alle condizioni previste dal presente regolamento, di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio*
- h) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso al consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;*
- i) aggiunta di acido L-ascorbico, sino a certi limiti;*
- j) aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione del vino entro certi limiti;*
- k) l'impiego per l'acidificazione di acido tartarico, alle condizioni previste nell'allegato V;*
- l) impiego per la disacidificazione, alle condizioni previste all'allegato V, di uno o più dei prodotti seguenti:*
- tartrato neutro di potassio,*
  - bicarbonato di potassio,*
  - carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico,*
  - tartrato di calcio,*

- *acido tartarico a condizioni da determinare,*
- *preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato;*
- m) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico:*
  - *gelatina alimentare,*
  - *colla di pesce,*
  - *caseina e caseinati di potassio,*
  - *ovalbumina e/o lattalbumina,*
  - *bentonite,*
  - *diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,*
  - *caolino,*
  - *preparato enzimatico di betaglucanasi a condizioni da determinare;*
- *sostanze proteiche di origine vegetale*
- n) aggiunta di tannino;*
- o) trattamento dei vini bianchi con carbone per uso enologico entro certi limiti;*
- p) trattamento, a condizioni da stabilire:*
  - *dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati come tali al consumo umano diretto dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio;*
  - *dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio;*
- q) aggiunta di acido metatartarico entro certi limiti;*
- r) uso di gomma arabica;*
- s) uso, a condizioni da determinare, di acido DL-tartarico, denominato anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza;*
- t) impiego per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:*
  - *di alginato di calcio*
- o*
  - *di alginato di potassio;*
- t bis) impiego di lieviti per vinificazione,*

*secchi o in sospensione di vino, per l'elaborazione dei vini spumanti;*  
*t ter) aggiunta, per l'elaborazione dei vini spumanti, di tiamina e di sali d'ammonio ai vini di base per favorire lo sviluppo dei lieviti, alle seguenti condizioni:*

*— per i sali nutritivi, fosfato di ammonio entro certi limiti,*

*— per i fattori di crescita, tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina, entro certi limiti;*

*u) uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un'atmosfera sterile, unicamente negli Stati membri in cui è tradizionalmente utilizzato e fino a quando non sia vietato dalla legislazione nazionale, a condizione che vengano impiegati solo recipienti di contenuto superiore a 20 litri e che nessuna traccia di isotiocianato di allile sia presente nei vini;*

*v) aggiunta, per favorire la precipitazione del tartaro:*

*— di bitartrato de potassio,*

*— di tartrato di calcio entro limiti ed a condizioni da determinare;*

*w) impiego di solfato di rame per l'eliminazione di un difetto di gusto o di odore del vino, sino a certi limiti;*

*x) impiego di preparati di scorze di lieviti entro certi limiti;*

*y) uso di polivinilpolipirrolidone entro certi limiti e a condizioni da determinare;*

*z) impiego di batteri lattici in sospensione di vino a condizioni da determinare;*

*z bis) aggiunta di caramello, ai sensi della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinati ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (1), per rafforzare il colore dei vini liquorosi e dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;*

*z ter) aggiunta di liozima entro limiti ed a condizioni da determinare;*

*z quater) aggiunta di dimetilcarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la*

*stabilizzazione microbiologica, entro certi limiti ed a condizioni da determinare; z quinquies) aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartarica e proteica dei vini.*

*4. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per i prodotti menzionati nella frase introduttiva del punto 3, unicamente nell'ambito di condizioni di impiego da determinare:*

*a) apporto di ossigeno;*

*b) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;*

*c) impiego di un'ureasi per diminuire il tasso di urea nei vini*

*d) il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszu pressata ove tale pratica sia utilizzata tradizionalmente per la produzione di Tokaji Forditàs e Tokaji màslàs nella Regione ungherese del Tokajhegyalja a condizioni da determinarsi*

*e) uso di pezzi de legno di quercia nella lavorazione dei vini e dei mosti.*

#### Emendamento 158

#### ALLEGATO V, LETTERA A), PARAGRAFO 3

3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, in conformità della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al punto 2 possono essere innalzati fino al 3% vol nelle zone viticole A e B definite nell'allegato IX.

3. Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, in conformità della procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1, i limiti dell'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al punto 2 possono essere innalzati fino al 3% vol nelle zone viticole A e B **e fino al 2% vol nelle zone viticole C** definite nell'allegato IX.

#### Emendamento 159

#### ALLEGATO V, PUNTO B), PARAGRAFO 5, LETTERA B)

*b) portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 4 per la produzione di vini a denominazione di origine nelle zone viticole A e B a un*

*soppresso*

*livello che essi determineranno.*

Emendamento 160  
ALLEGATO VI, PUNTO D

**D. Sottoprodotti**

*soppresso*

**1. È vietata la sovrappressatura delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole, comunque superiore a zero, che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.**

**2. Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite o il vinello.**

**3. Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.**

**4. Il vinello, sempre ch  lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, pu  essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.**

**5. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli sotto controllo e a condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 104, paragrafo 1.**

Emendamento 161  
ALLEGATO VII, LETTERA A)

a) per la campagna viticola **2008/2009**  
(esercizio finanziario 2009): **430 Mio**

a) per la campagna viticola **2009/2010**  
(esercizio finanziario 2009): **510 Mio**

**EUR;**

**EUR;**

Emendamento 162  
ALLEGATO VII, LETTERA B)

b) per la campagna viticola **2009/2010**  
(esercizio finanziario 2010): **287 Mio**  
**EUR;**

b) per la campagna viticola **2010/2011**  
(esercizio finanziario 2010): **337 Mio**  
**EUR;**

Emendamento 163  
ALLEGATO VII, LETTERA C)

c) per la campagna viticola **2010/2011**  
(esercizio finanziario 2011): **184 Mio**  
**EUR;**

c) per la campagna viticola **2011/2012**  
(esercizio finanziario 2011): **223 Mio**  
**EUR;**

Emendamento 164  
ALLEGATO VII, LETTERA D)

**d) per la campagna viticola 2011/2012**  
(esercizio finanziario 2012): **110 Mio**  
**EUR;**

**soppresso**

Emendamento 165  
ALLEGATO VII, LETTERA E)

**e) per la campagna viticola 2012/2013**  
(esercizio finanziario 2013): **59 Mio EUR.**

**soppresso**

## MOTIVAZIONE

### Contesto

L'Unione Europea ricopre una posizione leader nel mercato vitivinicolo internazionale: essa rappresenta il 40% delle superfici viticole mondiali, detiene il 65% della produzione, con oltre un milione e mezzo di aziende, è il primo consumatore mondiale, con il 57 % dei consumi mondiali, nonché il primo esportatore mondiale, con il 65 % delle esportazioni totali.

Secondo uno studio intitolato "Prospettive a medio termine del settore vitivinicolo" pubblicato dalla Commissione europea nel giugno 2007, il vigneto Europa si è ridotto dai 4.5 milioni di ettari piantati del 1976 ai 3.2 milioni di ettari del 2004, che hanno raggiunto i 3.65 milioni di ettari, a seguito dell'adesione di Romania e Bulgaria.

Anche la produzione vitivinicola ha subito delle significative fluttuazioni nel corso degli anni. Mentre alla fine degli anni '90, la tendenza era verso una diminuzione della produzione, quest'ultima ha poi ripreso ad aumentare per assestarsi nella campagna 2004/2005 al disopra della media. Va tuttavia sottolineato che, a partire da quel momento, anche a causa delle avverse condizioni climatiche, la viticoltura europea ha conosciuto livelli produttivi piuttosto bassi: con la campagna 2005/06 la produzione dell'UE - 27 è stata del 4% più bassa della produzione media per il periodo 1999-2003, e l'ultima campagna 2006/2007 risulta tra le meno produttive dell'ultimo decennio.

La maggior parte della produzione vitivinicola europea è destinata al consumo umano diretto. Se è vero che quest'ultimo ha conosciuto una contrazione nei grandi Stati membri produttori, è altrettanto vero che si è assistito contestualmente ad una crescita della domanda negli altri Stati membri. L'analisi dei dati al consumo dell'UE - 15 ha rivelato che tra il 1984 e il 2004, la contrazione della domanda interna di vino è stata pari a 15 milioni di ettolitri su 20 anni, ossia pari 75.0000 ettolitri l'anno, equivalente ad un tasso di riduzione dello 0.65% annuo. Va però sottolineato che la contrazione della domanda ha riguardato essenzialmente i vini cosiddetti da tavola, mentre durante lo stesso arco temporale si è assistito all'aumento della domanda di vini di qualità.

Sul fronte degli scambi internazionali, va evidenziato come, nel periodo 1999-2006, le esportazioni di vino comunitario siano passate dai 10.8 milioni di ettolitri agli attuali 17.8 milioni di ettolitri del 2006, pari ad un tasso di crescita del 65%.

Durante lo stesso periodo, tuttavia, le importazioni sono cresciute in maniera ancor più significativa, passando dai 5.2 milioni di ettolitri del 1999 agli 11.7 milioni del 2006, vale a dire un tasso di crescita complessivo del 125%. Tuttavia, il ritmo di crescita sembra aver rallentato a partire dal 2004, come dimostra il fatto che nel 2006 le importazioni nell'UE - 27 sono aumentate dello 0.3 milioni di ettolitri in meno rispetto al 2005.

### Opinione generale del relatore

Il relatore condivide l'analisi proposta dalla Commissione europea sull'attuale OCM Vino e sulla necessità di una riforma del settore che ridia slancio e competitività ai vini comunitari e che consenta ai produttori europei di riconquistare antichi mercati ed acquisirne di nuovi. Se è vero che i produttori europei oggi soffrono la concorrenza spietata dei nuovi produttori, ciò è dovuto, non tanto alla flessione del consumo interno, quanto soprattutto a costi di produzione troppo elevati, a normative troppo rigide e complesse, che spesso limitano la

capacità di adeguare la produzione ai cambiamenti della domanda, e a politiche di promozione e commercializzazione troppo timide (o troppo poco aggressive). Pur apprezzando in linea di principio l'impianto di riforma proposto dalla Commissione europea, il relatore ritiene opportuno promuovere alcune modifiche, finalizzate ad una maggiore coerenza sistematica del nuovo regime e alla valorizzazione della qualità dei vini europei. Affinché l'Unione europea possa consolidare la sua posizione di primato del settore vitivinicolo, la riforma dell'OCM Vino deve puntare a valorizzare la qualità, e ciò significa promuovere, tutelare e rafforzare i marchi territoriali, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche vitivinicole, che rappresentano la qualità europea nel mercato globale.

### **Programmi di sostegno nazionali**

I programmi di sostegno possono costituire un valido strumento per valorizzare ed esaltare la diversità della viticoltura europea. Proprio per questo motivo sembra opportuno garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie da parte degli Stati membri, al fine di poter meglio rispondere alle esigenze e alle peculiarità del proprio settore nazionale.

Per assicurare questa necessaria sussidiarietà, il relatore ha ritenuto opportuno ampliare il novero delle misure perseguibili attraverso i programmi di sostegno, prevedendo azioni volte a rafforzare l'intera filiera, consentire lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie produttive, gestire in maniera di più efficiente l'offerta commerciale e a controllare il potenziale produttivo e la sua qualità.

Inoltre, per dare maggiore dinamicità e competitività al vino europeo nell'ambito di un mercato mondiale in netta crescita, sembra necessario rafforzare gli strumenti tesi ad una maggiore promozione e ad una migliore conoscenza dei mercati, mediante azioni mirate a migliorare il posizionamento sul mercato dei vini europei, e, per questa via, a riconquistare la fetta di mercato interno acquisita dai vini dei paesi nuovi produttori e penetrare nei mercati emergenti, come quello cinese. Un sostegno, quello alla conoscenza dei mercati e alla promozione dei vini europei, assolutamente necessario, se si tiene presente che, contrariamente ai concorrenti extra UE, che hanno investito per rafforzare la capacità delle loro aziende a penetrare nei mercati, l'OCM Vino destina risorse limitate alla promozione, fino ad oggi poco più di 16 milioni di euro, e nulla prevede in materia di conoscenza dei mercati e di consulenza agli operatori.

### **Trasferimento di risorse allo sviluppo rurale**

Accedendo alle richieste e alle preoccupazioni espresse dai suoi colleghi, il relatore stima fondamentale che tutto l'attuale bilancio dell'OCM vino rimanga interamente allocato al settore vitivinicolo, laddove un trasferimento di risorse al secondo pilastro della PAC, benché in principio possa apportare grandi benefici alle regioni che presentano questo tipo di produzione, drenerebbe ingenti risorse finanziarie verso scopi diversi da quelli propri del sostegno alla viticoltura.

## **Pratiche enologiche**

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione europea di vietare la pratica dello zuccheraggio e condivide la necessità di rendere più flessibile la normativa in materia di pratiche enologiche, la cui rigidità è troppo spesso di ostacolo alla competitività. Al fine di snellire le procedure per il riconoscimento di nuove pratiche e, allo stesso tempo, assicurare il rispetto delle esigenze nazionali, il relatore propone, come soluzione alternativa a quella prospettata dalla Commissione, il mantenimento di un elenco positivo delle pratiche enologiche ammissibili sul territorio comunitario e l'introduzione di un comitato di regolamentazione di cui alla Decisione 1999/468/CE, competente per l'autorizzazione di nuove pratiche.

## **Marchi territoriali e Qualità del vino**

Il sistema dei marchi territoriali, espressione massima della tradizione vitivinicola europea, è sicuramente un modello vincente, verso cui si stanno orientando anche i modelli di produzione extra europei, fino ad ora basati unicamente sul marchio commerciale, che cominciano a valorizzare i loro territori con lo strumento dell'indicazione geografica. Proprio perché fiore all'occhiello della viticoltura europea di qualità, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche necessitano di particolare attenzione e tutela. Se è condivisibile l'impostazione della Commissione che tende ad adeguare il sistema delle indicazioni geografiche vitivinicole a quelle agro-alimentari di cui al regolamento 510/2006, tale adeguamento non può risolversi in una diminuzione del loro livello di tutela. In primo luogo, e al pari di quanto già previsto per le denominazioni e le indicazioni agro-alimentari, la definizione di "denominazione d'origine" e di "indicazione geografica", non può essere privata della connessione fondamentale e caratterizzante con il territorio di produzione del vino. Oltre alla provenienza delle uve, tali definizioni devono necessariamente fare riferimento a tutte le fasi produttive, così da sottolineare che la filiera si deve completare, se pur con qualche eccezione, nella regione delimitata dal relativo disciplinare. Solo così potrà garantirsi il controllo di qualità del vino e potranno essere preservate quelle sue caratteristiche, collegate essenzialmente all'origine territoriale. In secondo luogo, il passaggio dal sistema di riconoscimento nazionale a quello comunitario non può, in alcun modo, rimettere in questione le denominazioni già riconosciute dagli Stati membri, che vanno automaticamente riconosciute e protette a livello comunitario. Inoltre, anche in questo caso, come previsto per le pratiche enologiche, le norme di applicazione dovrebbero essere adottate secondo la procedura del comitato di regolamentazione, al fine di garantire la necessaria flessibilità al sistema e allo stesso tempo assicurare il rispetto delle peculiarità locali. Infine, per garantire la qualità del vino destinato al mercato, e per tutelare l'ambiente, secondo quanto disposto dall'articolo 174 del Trattato, è necessario reintrodurre l'attuale divieto di sovrappressatura delle uve e prevedere strumenti che ne assicurino il rispetto. Stabilendo che i sottoprodotti della vinificazione devono contenere un contenuto minimo di alcool, il divieto assicura che solo il miglior vino venga destinato al mercato. Il sottoprodotto, vale a dire lo scarto del processo di vinificazione, costituisce un rifiuto altamente inquinante, tanto che in alcuni Stati membri è considerato rifiuto speciale, da smaltire in forme determinate. Molteplici sono i rischi in assenza di adeguate previsioni legislative sullo smaltimento dei sottoprodotti: mancanza di controllo sul rispetto del divieto, con conseguente impossibilità di garantire la qualità del vino immesso in commercio, inquinamento dei suoli, in palese

violazione dell'articolo 174 del TCE, costi aggiuntivi di produzione, considerato che l'onere dello smaltimento si riversa sul produttore, con effetti negativi sulla sua capacità di competere sul mercato globale.

Per evitare tali rischi, è invece necessario prevedere un meccanismo di raccolta e smaltimento dei sottoprodotti che garantisca la qualità del vino attraverso il controllo del rispetto del divieto, non implichi costi aggiuntivi per i viticoltori, non abbia eccessiva incidenza sul bilancio comunitario dell'OCM vino, assicuri il rispetto dell'ambiente, in ottemperanza al diritto comunitario primario e derivato, e che inoltre consente lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione per la produzione, tra l'altro, di energia alternativa rinnovabile.

## **Etichettatura**

Il relatore non condivide la proposta della Commissione di consentire l'indicazione facoltativa di annata e vitigno sull'etichetta per tutti i vini. Mentre i vantaggi che ne deriverebbero per i vini non di qualità sembrano essere minimi, tale facoltà si risolverebbe in un ingente danno sia per il produttore di vino di qualità sia per il consumatore. Infatti, da un lato, all'indicazione di annata e vitigno conseguirebbe lo svilimento del valore commerciale dei vini con indicazione geografica, soprattutto per quelle varietà la cui notorietà è strettamente legata ad una particolare zona geografica; dall'altro, la stessa indicazione potrebbe ingenerare confusione o addirittura costituire un inganno per il consumatore, non essendo possibile garantire il controllo di corrispondenza tra il contenuto della bottiglia e quanto indicato in etichetta.

Inoltre, alcune menzioni, in particolare il nome della denominazione di origine, della indicazione geografica o la menzione tradizionale devono essere scritte esclusivamente nella lingua del territorio di produzione, per evitare improprie traduzioni e usurpazioni.

## **Estirpazione e Liberalizzazione dei diritti di impianto**

L'introduzione di un regime di estirpazione con premio può costituire una valida misura di accompagnamento della riforma. Affinché contribuisca efficacemente a ridurre la sovrapproduzione, tale misura dovrebbe incentivare ad estirpare soprattutto quei vigneti le cui produzioni non hanno nessun o hanno insufficiente sbocco sul mercato, in particolare, produzioni di scarsa qualità. Considerato che, coloro che decideranno di abbandonare il settore lo faranno soprattutto nei primi anni della misura, il relatore propone di limitare la vigenza del regime a solo tre campagne vitivinicole, con allocazione sui primi tre anni delle risorse destinate al quarto e al quinto anno del regime. Ciò consentirà di garantire al viticoltore che abbandona la produzione, un premio decoroso e quanto più possibile corrispondente alle aspettative. L'entità di tale premio, d'altra parte, dovrà rispondere a due esigenze fondamentali: il rispetto del principio di uguaglianza tra i produttori europei, e, l'effettività della misura, evitando l'estirpazione di impianti che non hanno una significativa incidenza in termini di surplus produttivi. Per tali ragioni, dovrebbe stabilirsi livelli minimi di premio in funzione delle aree estirpate, sulla base dei quali ciascuno Stato membro determinerà l'ammontare del premio spettante all'azienda sulla base del rendimento storico di quest'ultima. Già durante il triennio di vigenza del regime di estirpazione definitivo, a giudizio del relatore, andrebbe assicurato un maggior dinamismo dei diritti di impianto, per non frenare ulteriormente le capacità di sviluppo dei produttori più competitivi. Tale dinamismo può

essere ottenuto attraverso una migliore circolazione dei diritti di impianto su scala comunitaria e l'effettivo utilizzo dei diritti delle riserve nazionali e regionali, in quegli Stati in cui esistono. L'opportunità o meno di liberalizzare le superfici vitivinicole, almeno per alcune produzioni, potrà essere esaminata solo alla fine del regime di estirpazione, sulla base di una valutazione di impatto dell'estirpazione, del miglioramento della circolazione dei diritti di impianto e dell'applicazione dei programmi nazionali di sostegno.

In base al risultato di tale analisi, la Commissione, se del caso, potrebbe presentare una proposta per l'eventuale liberalizzazione delle superfici che non costituiscono zone di produzione di vini a denominazione di origine o a indicazioni geografica.

Relativamente a tali regioni, infatti, la liberalizzazione avrebbe degli effetti devastanti, distruggendo il patrimonio vitivinicolo europeo: svilimento del valore economico dei maggiori investimenti operati dai produttori di vini di qualità, perdita della capacità di controllare la qualità del vino, con conseguente danno all'immagine del marchio territoriale, e deprezzamento del prodotto.